



***Regolamento
di disciplina delle
procedure concorsuali
dell’Autorità d’Ambito n. 5
“Astigiano-Monferrato”***

Approvato dalla Conferenza dell’Autorità d’Ambito con Deliberazione n. 74 del 11.11.2005

INDICE

Art. 1	<i>Norme e principi di riferimento</i>	<i>pag.....1</i>
Art. 2	<i>Informazione</i>	<i>pag.....1</i>
Art. 3	<i>Programmazione dei fabbisogni</i>	<i>pag.....1</i>
Art. 4	<i>Modalità di accesso</i>	<i>pag.....1</i>
Art. 5	<i>Requisiti per l'accesso</i>	<i>pag.....2</i>
Art. 6	<i>Profili professionali</i>	<i>pag.....2</i>
Art. 7	<i>Bando di selezione pubblica</i>	<i>pag.....3</i>
Art. 8	<i>Presentazione delle domande di ammissione</i>	<i>pag.....4</i>
Art. 9	<i>Giudizio di ammissibilità delle domande, valutabilità dei documenti e delle dichiarazioni</i>	<i>pag.....5</i>
Art. 10	<i>Contenuto delle prove di esame</i>	<i>pag.....6</i>
Art. 11	<i>Commissioni esaminatrici</i>	<i>pag.....6</i>
Art. 12	<i>Cessazione dell'incarico di componenti di commissione esaminatrice</i>	<i>pag.....7</i>
Art. 13	<i>Norme generali di funzionamento della commissione</i>	<i>pag.....8</i>
Art. 14	<i>Adempimenti della commissione nella 1^a riunione</i>	<i>pag.....8</i>
Art. 15	<i>Valutazione dei titoli</i>	<i>pag.....9</i>
Art. 16	<i>Svolgimento prove scritte</i>	<i>pag.....11</i>
Art. 17	<i>Prove scritte – Valutazione</i>	<i>pag.....13</i>
Art. 18	<i>Esito prove scritte – Comunicazione ai concorrenti</i>	<i>pag.....15</i>
Art. 19	<i>Prova orale – Contenuti e modalità</i>	<i>pag.....15</i>
Art. 20	<i>Prove pre-selettive. Contenuti e modalità</i>	<i>pag.....16</i>
Art. 21	<i>Categorie riservatarie di preferenze</i>	<i>pag.....17</i>
Art. 22	<i>Processo verbale delle operazioni selettive, formazione della graduatoria</i>	<i>pag.....18</i>
Art. 23	<i>Esame degli atti, approvazione della graduatoria, nomina dei vincitori</i>	<i>pag.....18</i>
Art. 24	<i>Nomina in servizio</i>	<i>pag.....19</i>
Art. 25	<i>Pubblicità del regolamento e diritto di accesso agli atti delle selezioni</i>	<i>pag.....20</i>

Art. 1 Norme e principi di riferimento.

1. Le procedure per l'assunzione del personale sono stabilite dal presente Regolamento, dalle vigenti normative in materia, nonché dalle norme contenute negli accordi di lavoro applicabili ai dipendenti del comparto degli Enti Locali.
2. Il presente Regolamento, in armonia con quanto già stabilito nel Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, si ispira ai principi della responsabilità, della partecipazione, della trasparenza, del pieno utilizzo della potenzialità professionale del personale, dello sviluppo della flessibilità aziendale, della progettualità, dello sviluppo quali-quantitativo della produttività e del controllo della spesa del personale.

Art. 2 Informazione.

1. L'Autorità d'Ambito Territoriale n. 5 "Astigiano-Monferrato", di seguito denominata ATO 5, cura l'informazione sui propri atti e procedimenti con particolare riguardo al bilancio preventivo ed all'analisi delle spese del personale. Il rapporto con il pubblico è organizzato sulla base delle vigenti disposizioni di legge relative in particolare al diritto di accesso.

Art. 3 Programmazione dei fabbisogni.

1. Nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale e sviluppo delle professionalità, il Direttore dell'ATO 5, definisce il Piano occupazionale. Detto piano consiste in un'apposita pianificazione operativa a mezzo della quale le risorse economiche assegnate per la gestione e lo sviluppo del personale vengono tradotte in modalità selettive, formative e di progressione professionale.
2. Nel Piano occupazionale è determinato il numero dei posti da ricoprire distinti per categorie, profili professionali e per modalità di assunzione.
3. L'approvazione del Piano occupazionale da parte della Conferenza dell'ATO 5 costituisce atto iniziale del procedimento di selezione.

Art. 4 Modalità di accesso.

1. Il reclutamento del personale può avvenire per procedure selettive pubbliche, per esami, per titoli ed esami e per corso concorso.
2. Qualora sia indicato come modalità di accesso la selezione pubblica per esami o per titoli ed esami e qualora il numero dei candidati ammessi a partecipare alle prove sia superiore a 20 unità, ai fini della celerità dell'espletamento della procedura selettiva, si ricorrerà a procedure di pre-selezione dei candidati.
3. Per esigenze di servizio l'ATO 5 può avvalersi di forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinati. In particolare può stipulare contratti a tempo determinato, di formazione lavoro e altri rapporti formativi e di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo.
4. Le assunzioni dall'esterno possono essere effettuate in relazione alle esigenze dell'ATO 5, sia a tempo pieno che a tempo parziale.

Art. 5 Requisiti per l'accesso.

1. Possono accedere agli impieghi i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
 - *cittadinanza italiana*. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione Europea;
 - *età* non inferiore ai 18 anni;
 - *Idoneità fisica all'impiego*. L'ATO 5 ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il personale da assumere in ruolo, in base alla normativa vigente;
2. Per l'ammissione ai diversi profili professionali, l'ATO 5 prescrive, oltre ai suddetti requisiti generali, il possesso del titolo di studio specificamente indicato per ciascun profilo professionale; nel medesimo articolo sono altresì indicati, per particolari profili professionali, ulteriori requisiti speciali.
3. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo, coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego.
4. I requisiti prescritti, compresi quelli speciali, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione della domanda di ammissione o alla data della richiesta dei nominativi formulata ai competenti uffici.

Art. 6 Profili professionali.

1. I profili professionali descrivono il contenuto professionale delle attribuzioni proprie della categoria.
2. La declaratoria di riferimento dei profili professionali definita in sede di contratto di lavoro non ha valore esaustivo in quanto l'ATO 5, in relazione al proprio modello organizzativo, può identificare degli altri profili professionali qualora lo ritenga più rispondente alle proprie esigenze, in conformità delle disposizioni contrattuali che disciplinano la materia.
3. I profili professionali sono la modalità attraverso cui è descritto il lavoro che deve essere svolto e, conseguentemente valutato, attraverso la graduazione delle categorie definite dalle singole declaratorie.
4. I profili professionali pertanto descrivono in modo chiaro e non ambiguo l'attività/funzione che deve essere svolta (e non tanto i singoli compiti assegnati) dal titolare del profilo, questo indipendentemente dalla posizione che questi occupa all'interno della struttura organizzativa, nonché le conoscenze e le capacità necessarie a svolgere il lavoro medesimo in modo adeguato.
5. Tali profili sono organicamente composti in un sistema rivolto a coprire complessivamente il fabbisogno di risorse umane dell'ATO 5, combinando la necessaria specializzazione con la risposta all'esigenza di flessibilità di utilizzo del personale.
6. L'assegnazione di mansioni equivalenti costituisce atto di esercizio del potere determinativo dell'oggetto del contratto di lavoro, spettante al Direttore.
7. Il cambiamento di profilo professionale, nell'ambito della stessa categoria, fermo restando il possesso degli specifici requisiti richiesti, è attuabile mediante accertamento della relativa professionalità necessaria, combinato, eventualmente, con idonei percorsi di formazione.

Art 7 Bando di selezione pubblica.

1. Le selezioni sono indette con provvedimento del Direttore dell'ATO 5 in esecuzione dei piani programmatici ed occupazionali approvati dalla Conferenza. Le relative selezioni vengono pubblicate all'Albo dell'ATO 5, nonché inviate a tutti gli Enti locali appartenenti all'ATO. Copia delle stesse potrà essere rilasciata, senza spese, a tutti coloro che ne facciano richiesta presso gli uffici a ciò preposti.
2. Il contenuto dei bandi di selezione ha carattere vincolante per l'ATO 5, per i concorrenti, per la Commissione Esaminatrice e per tutti coloro che intervengano nel procedimento selettivo.
3. il bando di selezione deve contenere:
 - a) estremi dell'atto con il quale è stata indetta la selezione;
 - b) richiamo di conformità dei contenuti del bando e delle modalità con le quali sarà espletata la selezione alle norme del presente regolamento ed alle disposizioni di legge vigenti in materia;
 - c) individuazione del profilo professionale al quale si riferisce la selezione e della Categoria iniziale cui lo stesso appartiene;
 - d) il numero dei posti messi a selezione;
 - e) le percentuali dei posti eventualmente riservati a favore di determinate categorie;
 - f) il trattamento economico lordo assegnato ai posti messi a selezione, dettagliato specificatamente in tutte le sue componenti, con gli opportuni rinvii al Contratto vigente;
 - g) i requisiti generali e speciali obbligatoriamente richiesti per la partecipazione dei concorrenti esterni;
 - h) il termine e le modalità di presentazione delle domande;
 - i) le materie oggetto delle prove scritte ed orali, il contenuto di quelle pratiche, la votazione minima richiesta per l'ammissione alle prove orali e per il superamento delle stesse o di quelle pratiche;
 - j) i titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio, i termini e le modalità della loro presentazione;
 - k) espressa dichiarazione del rispetto delle norme di cui alla Legge 68/99 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - l) la citazione della Legge 10.4.1991 n°125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
 - m) le modalità per la compilazione della domanda di ammissione alla selezione con l'elencazione delle dichiarazioni da effettuare obbligatoriamente nella stessa nonché i termini e le modalità per la presentazione del curriculum e per l'eventuale regolarizzazione della domanda. Al bando deve essere allegato un fac simile della domanda;
 - n) i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli (la presente disposizione dovrà essere inserita solamente nel caso in cui il bando preveda la valutazione dei titoli);
 - o) le modalità ed i termini per l'accertamento del possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'ammissione all'impiego nei confronti dei candidati da assumere in servizio.
4. Eventuali modifiche od integrazioni del bando di selezione, non derivanti da specifiche

disposizioni di legge, formano oggetto di successivo provvedimento dirigenziale prima della scadenza del termine ultimo per la partecipazione alla selezione. In tal caso il termine di scadenza previsto dal bando deve essere prorogato per un tempo pari a quello già trascorso dal momento dell'apertura della selezione a quello di pubblicazione dell'integrazione della stessa. Le modifiche ed integrazioni debbono essere rese note con le stesse modalità previste per la pubblicità dei bandi e debbono essere notificate mediante lettera raccomandata a coloro che, al momento della pubblicazione, hanno già presentato domanda di partecipazione.

5. L'ATO 5 ha la facoltà di prorogare, con motivato provvedimento, per un periodo non superiore a trenta (30) giorni non rinnovabili, il termine della scadenza della selezione e di disporre la riapertura della stessa. L'ATO 5, inoltre, per ragioni di pubblico interesse, opportunamente motivate, può revocare la selezione già bandita, prima dell'inizio delle operazioni di espletamento. Agli avvisi di proroga, riapertura o revoca va data la stessa pubblicità del bando cui si riferiscono.

Art. 8 Presentazione delle domande di ammissione.

1. Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta semplice, devono essere indirizzate a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all'ATO 5, con esclusione di qualsiasi altro mezzo entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla data di pubblicazione del bando.
2. La data di spedizione delle domande è stabilita e comprovata dal timbro a data dell'Ufficio Postale accettante o dalla data apposta dal Servizio Protocollo. Nel caso che il termine ultimo coincida con un giorno festivo, lo stesso si intende espressamente prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo. Sul retro della busta, indirizzata all'ATO 5, il concorrente dovrà apporre il proprio nome, cognome, indirizzo ed indicare la selezione alla quale intende partecipare.
3. La domanda deve essere redatta secondo lo schema che viene allegato al bando di selezione, riportando tutte le indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.
4. L'ATO 5 non assume responsabilità per la perdita delle comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
5. In calce alla domanda ed al curriculum deve essere apposta la firma del concorrente. La mancata apposizione della firma in calce alla domanda comporterà di pieno diritto la esclusione immediata dal concorso, senza possibilità di regolarizzazione.
I candidati dovranno dichiarare nella domanda di partecipazione quanto segue:
 - a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza ed eventuale recapito (se diverso dalla residenza);
 - b) indicazione della selezione alla quale intendono partecipare;
 - c) possesso della cittadinanza italiana o appartenenza all'Unione Europea;
 - d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle stesse;
 - e) le eventuali condanne penali riportate. In caso negativo dovrà essere dichiarata l'inesistenza delle stesse;
 - f) i titoli che danno diritto all'eventuale applicazione di precedenza o preferenze di legge di

- g) possesso di abilitazione o iscrizione ad appositi albi ove richiesto per l'accesso al profilo;
- h) le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. La dichiarazione va resa anche in senso negativo;
- i) il possesso del titolo o dei titoli di studio, con indicazione del relativo punteggio riportato, nonché il possesso di requisiti di servizio eventualmente richiesti per la partecipazione alla selezione.

L'eventuale mancata dichiarazione riferita a uno dei sopra elencati punti, potrà essere regolarizzata ad eccezione di quella di cui ai punti a) e b) che comporterà l'immediata esclusione dalla selezione.

- 6. I candidati dovranno, altresì, allegare alla domanda il curriculum, datato e sottoscritto, qualora lo stesso sia richiesto dal bando.
- 7. I candidati potranno inoltre allegare alla domanda ogni altro documento che riterranno opportuno ai fini della valutazione dei titoli, qualora quest'ultima sia prevista dal bando e costituisca specifica fattispecie di attribuzione dei punteggi da sommare successivamente ai punteggi attribuiti alla valutazione delle prove d'esame.
- 8. I candidati che, durante il periodo di pubblicazione del bando, volessero integrare o rettificare quanto già precedentemente dichiarato con la domanda di partecipazione, potranno procedere ad eventuale integrazione o perfezionamento con le stesse modalità stabilite per la presentazione della domanda.
- 9. La domanda per la partecipazione alle selezioni non è soggetta all'imposta di bollo.
- 10. I documenti allegati dai candidati alla domanda di partecipazione non potranno essere restituiti prima che siano trascorsi i termini per le eventuali impugnativa degli atti che ne abbiano disposto l'esclusione dalle fasi successive o dalla graduatoria finale. I documenti prodotti dai candidati inseriti nella graduatoria finale non potranno essere restituiti se non alla scadenza del periodo di validità della graduatoria stessa.

Art. 9 Giudizio di ammissibilità delle domande, valutabilità dei documenti e delle dichiarazioni.

- 1. L'incaricato del procedimento, alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande, provvede a riscontrare le domande pervenute ai fini della loro ammissibilità. Qualora da tale riscontro si rilevino irregolarità sanabili rispetto a quanto previsto dal presente regolamento, se ne dà comunicazione all'interessato, mediante raccomandata A.R., invitandolo, entro il termine assegnatogli non inferiore a 10 giorni, alla regolarizzazione o al completamento delle dichiarazioni, sotto comminatoria di decadenza con conseguente esclusione dalla selezione.
- 2. L'incaricato, esaurita la prevista procedura per eventuali regolarizzazioni sulla base di quanto prescritto al comma 1, trasmette al Direttore le risultanze dell'istruttoria.
- 3. Il Direttore dichiara, con proprio provvedimento, l'ammissione delle domande regolari o regolarizzate e la esclusione di quelle affette da irregolarità insanabili o di quelle per le quali non sia stata effettuata la procedura di regolarizzazione.

Art. 10 Contenuto delle prove di esame.

1. Le prove di esame o selettive per ciascun profilo professionale, tendenti a verificare il possesso di requisiti attitudinali e professionali, consistono in:
 - a) per i profili professionali della Cat.D:
 - due prove scritte, una delle quali a contenuto teorico-pratico;
 - una prova orale vertente sulle materie delle prove scritte e sulle altre materie indicate nel bando.Sarà richiesta la conoscenza di una lingua straniera tra quelle indicate nel bando.
 - b) per i profili professionali della Cat.C:
 - una prova orale sulle materie indicate dal bando;oppure in alternativa
 - una prove scritta;
 - una prova orale vertente sulle materie delle prove scritte e sulle altre materie indicate nel bando.
2. I voti delle prove selettive sono espressi in trentesimi. Conseguono l'ammissione alla prova orale, i candidati che abbiano riportato in ciascuna, o nella sola prova scritta, una votazione di almeno 21/30. La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte, se previste, e sulle altre indicate nel bando di concorso e si intende superata qualora il candidato riporti una votazione di almeno 21/30.
3. Nelle selezioni, per soli esami, il punteggio finale è dato dalla somma dei voti conseguiti nelle prove scritte e nella prova orale. Nelle selezioni, per titoli ed esami, il punteggio finale è dato dalla somma del voto conseguito nella valutazione dei titoli con il voto complessivo riportato nelle prove d'esame, calcolato come indicato al precedente capoverso.

Art. 11 Commissioni esaminatrici.

1. Le commissioni esaminatrici sono nominate con provvedimento del Direttore dell'ATO 5 adottato anteriormente alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione.
2. Le commissioni esaminatrici sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto della selezione, scelti tra i dipendenti dell'ATO 5 e degli Enti costituenti l'ATO 5, docenti, ed esperti nelle materie d'esame. Non possono farne parte, ai sensi della vigente normativa, i componenti dell'organo di direzione politica dell'ATO 5 interessata, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o dei dipendenti o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle Associazioni Professionali. Di norma, un 1/3 dei posti di componente delle commissioni è riservato alle donne. Nel rispetto di tali principi, esse, in particolare, sono così composte:
 - a) per le selezioni ai profili professionali di Cat. D:
 - dal Direttore con funzioni di Presidente;

- da due Esperti, che svolgono mansioni di pari grado o superiore al posto messo a concorso;
 - le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente dell'ATO 5, ovvero dipendente della Provincia di Asti, appartenente alla Cat. D e/o C, nominato dal Presidente della commissione giudicatrice.
- b)** per le selezioni per la Cat.C:
- dal Direttore con funzioni di Presidente;
 - da due Esperti, che svolgono mansioni di pari grado o superiore al posto messo a concorso;
 - le funzioni del Segretario sono svolte da un dipendente dell'ATO 5, appartenente alla Cat.C e/o D, nominato dal Presidente della commissione giudicatrice.
3. Per ogni commissione possono essere nominati in via definitiva i supplenti tanto per il Presidente quanto per i singoli componenti la commissione. I supplenti intervengono alle sedute della commissione nelle ipotesi di impedimento grave e documentato e permangono nell'espletamento delle funzioni anche nel caso in cui cessi l'impedimento del titolare.
4. Alle commissioni di cui al comma 2, lett. a) del presente articolo, sono aggregati, qualora sia prevista la conoscenza di una lingua straniera, membri aggiunti per gli esami di lingua qualora tra i componenti ordinari non ve ne sia alcuno in possesso di conoscenze specifiche. Il suddetto membro aggiunto parteciperà alle sole riunioni relative allo svolgimento delle prove orali. La prova si intenderà superata dal candidato qualora lo stesso ottenga un giudizio di idoneità.
5. Al termine delle procedure selettive, il Funzionario incaricato, per poter procedere alla liquidazione dei compensi a favore di tutti i membri, compreso il segretario, delle Commissioni esaminatrici, provvederà in prima istanza a riscontrare il numero delle sedute effettuate dalla Commissione esaminatrice e successivamente ad adottare apposito atto liquidando a ciascuno dei membri un compenso calcolato sulla base dei seguenti criteri e parametri:
- a) per i profili professionali della Cat.D o superiore:
- € 65,00 per ciascuna seduta, con diminuzione del 20% per il Segretario, in aggiunta al rimborso delle spese di viaggio per i residenti fuori dal Comune capoluogo (comprenditive di pedaggi autostradali e di posteggio auto);
- b) per i profili professionali della Cat.C:
- € 45,00 per ciascuna seduta, con diminuzione del 20% per il Segretario, in aggiunta al rimborso delle spese di viaggio per i residenti fuori dal Comune capoluogo (comprenditive di pedaggi autostradali e di posteggio auto);

Art. 12 Cessazione dall'incarico di componente di commissione esaminatrice.

1. I componenti delle commissioni, dipendenti dell'ATO 5, il cui rapporto di impiego si risolva per qualsiasi causa durante l'espletamento dei lavori della commissione, cessano dall'incarico, salvo conferma dell'ATO 5.
2. Qualora nel corso dei lavori della Commissione un membro cessi dalla stessa per morte, dimissioni o sopravvenuta incompatibilità, con apposito provvedimento adottato con le stesse procedure di cui ai precedenti articoli, si provvederà a sostituirlo.
3. Decadono dall'incarico e debbono essere sostituiti i componenti nei cui confronti sopravvengano procedimenti penali che determinino limitazioni alla loro libertà personale.

4. Le operazioni già espletate dalla Commissione restano sempre valide e definitive ed il nuovo membro, nominato nei casi predetti, partecipa a quelle ancora necessarie per il completamento del procedimento selettivo.
5. Al momento dell'assunzione dell'incarico il componente subentrato ha l'obbligo di prendere conoscenza dei verbali delle sedute già tenute e di tutti gli atti della procedura. Dell'osservanza di tale obbligo viene dato atto nel verbale.

Art. 13 Norme generali di funzionamento della commissione.

1. Per la validità delle adunanze della commissione è sempre necessaria la presenza di tutti i membri, titolari o supplenti.
2. Le procedure selettive per esami devono di norma concludersi entro sei mesi dalla data di effettuazione delle prove scritte.
3. Per ciascuna riunione va redatto, a cura del Segretario, processo verbale dei lavori della Commissione. Il verbale di ciascuna seduta viene sottoposto dal Segretario alla Commissione nella seduta successiva, all'inizio della quale la stessa lo esamina e lo sottoscrive, con la firma del Presidente, di tutti i componenti e del Segretario in ogni pagina e a chiusura. Prima della firma ai verbali possono essere apportate dalla Commissione correzioni inerenti omissioni o rettifica di errori materiali. In tale sede non sono consentite modificazioni relative ai voti effettivamente attribuiti alle prove di esame.

Art. 14 Adempimenti della commissione nella 1^a riunione.

1. Il Presidente della commissione giudicatrice convoca la prima riunione. La commissione si insedia, prende visione della deliberazione con la quale è stata nominata nonché della restante documentazione relativa alla selezione.
2. Tali atti, assieme a quelli relativi all'espletamento delle prove ed i verbali, sono custoditi dal Segretario, sotto la sua responsabilità, fino alla conclusione dei lavori.
3. I componenti della commissione, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c. I membri che accertino la sussistenza di dette condizioni di incompatibilità sono tenuti a darne immediata comunicazione. In tal caso i lavori vengono immediatamente sospesi ed il Presidente della commissione provvede alla sostituzione del membro incompatibile.
4. La commissione provvede a determinare le date nelle quali saranno effettuate le prove scritte ed orali e le sedi in cui le stesse saranno tenute, dando mandato al Segretario di informarne i candidati a mezzo Raccomandata A.R. La comunicazione dovrà essere effettuata in modo tale che dal ricevimento della stessa da parte dei candidati, intercorrano non meno di quindici giorni rispetto alla data nella quale verrà sostenuta la prova medesima.
5. Le commissioni esaminatrici stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di motivare i punteggi attribuiti alle singole prove.
6. Le successive riunioni della commissione sono convocate secondo il calendario dalla stessa fissato e con le modalità ed i termini dalla medesima stabiliti, dei quali si dà atto a verbale. Il calendario dei lavori può essere successivamente modificato con le stesse modalità o, in caso di impedimento sopravvenuto, per decisione del Presidente comunicata per iscritto ai Commissari.

Art. 15 Valutazione dei titoli.

1. La valutazione dei titoli, riferibile ai soli concorsi per titoli ed esami, deve essere effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione degli elaborati, con esclusione dei candidati che abbiano partecipato ad una sola prova. Per ciascun concorrente presente ad entrambe le prove scritte, la suddetta valutazione viene dettagliatamente riportata nei processi verbali. Per i titoli nei confronti dei quali la commissione non attribuisce alcun punteggio si dovrà renderne menzione nel verbale, specificando le motivazioni della mancata valutazione. A tal fine si precisa che sono valutabili solo certificati o documenti prodotti in originale o copia autenticata. I suddetti certificati o documenti saranno valutabili solo se conterranno tutte le informazioni necessarie per l'attribuzione del punteggio spettante a ciascuno di essi in base a quanto previsto dal presente articolo.
2. Per la valutazione dei titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30. L'esame dei titoli e l'attribuzione dei relativi punteggi avviene secondo l'ordine alfabetico dei candidati presenti ad entrambe le prove.
3. Il punteggio di cui sopra è ripartito nell'ambito delle seguenti categorie di titoli fino ad un massimo a lato di ciascuna indicato:

1^ categoria - titoli di studio	punti 4
2^ categoria - titoli di servizio	punti 4
3^ categoria - titoli curriculum formativo e professionale	punti 2

4. Sono valutabili, nelle rispettive categorie, soltanto i titoli, di studio e di servizio, che abbiano il requisito dell'attinenza con il posto messo a concorso. Eventuali titoli di studio e di servizio non attinenti potranno essere valutati dalla commissione nella categoria "titoli curriculari", qualora siano comunque ritenuti rilevanti.

1^ CATEGORIA - TITOLI DI STUDIO: (max p. 4)

A) concorsi per i quali è richiesto il diploma di laurea:

Punteggio fino a 100 su 110	punti 2
Punteggio da 101 a 105 su 110	punti 3
Punteggio da 106 a 110 con lode	punti 4

B) concorsi per i quali è richiesto il diploma di maturità:

Punteggio fino a 80 su 100	punti 2
Punteggio da 81 a 90 su 100	punti 3
Punteggio da 91 a 100	punti 4

2^ CATEGORIA - TITOLI DI SERVIZIO: (max p. 4)

Nessun punteggio verrà attribuito per il servizio prestato nel limite in cui lo stesso sia richiesto quale requisito di accesso.

Nessun punteggio verrà attribuito ai servizi prestati in posizioni di ruolo o non di ruolo che non risultino attinenti con il posto messo a concorso. Per servizio attinente si intende quello prestato nella stessa area di attività del posto messo a concorso.

Qualora il servizio prestato non sia riconducibile a specifica area professionale o sia riconducibile ad area non nominalmente corrispondente a quelle previste per il personale del comparto Enti Locali, si avrà riguardo alle mansioni del profilo professionale nel quale si è svolto il servizio.

I servizi valutabili sono quelli appresso indicati:

- a) servizio di ruolo o non di ruolo prestato presso Pubbliche Amministrazioni con funzioni superiori a quelle del posto messo a concorso: p. 1,5 per ogni anno
- b) servizio di ruolo o non di ruolo prestato presso Pubbliche Amministrazioni con funzioni identiche o equivalenti a quelle del posto messo a concorso: p. 1,00 per ogni anno
- c) servizio di ruolo o non di ruolo prestato presso Pubbliche Amministrazioni nella qualifica funzionale immediatamente inferiore a quella del posto messo a concorso: p. 0,5 per ogni anno

Ai servizi ad orario ridotto è attribuito un punteggio proporzionato alla durata oraria degli stessi rispetto al normale orario di lavoro.

I servizi omogenei (resi nella stessa qualifica o con le medesime funzioni) si sommano. Effettuate tali somme, le frazioni di servizio superiori a mesi sei, si arrotondano ad anno intero, mentre le frazioni di servizio pari o inferiori a mesi sei non sono valutabili.

I servizi svolti alle dipendenze di Enti pubblici economici, aziende pubbliche, soggetti privati o l'esercizio di attività professionale, fermo restando il requisito dell'attinenza, verranno valutati soltanto qualora abbiano comportato lo svolgimento di funzioni superiori o equivalenti, non essendo possibile stabilire in modo certo le circostanze nelle quali gli stessi possano considerarsi come resi in qualifica immediatamente inferiore. Per tali servizi verrà attribuito lo stesso punteggio previsto rispettivamente ai punti a) e b) per i servizi prestati presso le Pubbliche Amministrazioni.

I periodi di effettivo servizio militare di leva, richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le forze armate o nell'Arma dei Carabinieri, sono valutati, se effettuati in pendenza di rapporto di lavoro, con lo stesso punteggio attribuibile al servizio prestato nel profilo professionale ricoperto dall'interessato antecedentemente allo svolgimento del servizio militare.

I suddetti periodi, comunque intercorsi in pendenza di rapporto di lavoro, sono altresì valutabili ai fini del computo dell'eventuale servizio minimo richiesto quale requisito per l'ammissione all'impiego.

3^ CATEGORIA - TITOLI CURRICULARI - (max p. 2)

L'attribuzione del punteggio viene effettuata dalla commissione dando considerazione unitaria al complesso della formazione ed attività culturale e tenendo particolare conto di tutte le attività svolte dal candidato e che, per le loro connessioni, pur se non strettamente attinenti, evidenzino comunque l'attitudine all'esercizio delle funzioni attribuite al posto messo a concorso.

L'attribuzione del suddetto punteggio tiene conto dei criteri di cui sopra, e' congruamente motivata e da tale motivazione devono risultare gli elementi che hanno determinato l'attribuzione del punteggio medesimo. Si dovrà tenere conto, in particolare, di pubblicazioni, partecipazione a seminari, convegni, corsi di aggiornamento, idoneità in precedenti concorsi, abilitazioni professionali, titoli di studio o di servizio che non abbiano formato oggetto di specifica valutazione nelle rispettive categorie.

L'attribuzione del punteggio relativo alla presente categoria dovrà effettuarsi nei confronti di quanto, oltre ad essere stato dichiarato dal candidato, sia stato altresì documentato dallo stesso con produzione di specifiche attestazioni al riguardo.

La motivazione dovrà necessariamente risultare nel processo verbale redatto dal segretario.

Art. 16 Svolgimento prove scritte.

1. Nei giorni stabiliti per l'effettuazione delle prove scritte la commissione si riunisce, con congruo anticipo sull'ora stabilita per l'inizio di ciascuna prova, nella sede in cui debbono tenersi le prove stesse, per preparare tre tracce per ciascuna prova scritta. Le tracce sono segrete e ne è vietata la divulgazione.
2. Le tracce di cui sopra, sulla base di quanto previsto per le materie di esame nel bando di selezione, dovranno consentire al candidato di esprimere la preparazione ed il livello di conoscenza e di approfondimento degli aspetti teorici, teorico-pratici e dottrinali delle materie previste per le prove medesime.
3. La formulazione delle tracce avviene con la presenza e la partecipazione di tutti i commissari e, normalmente, per decisione unanime degli stessi. Quando non risulti possibile pervenire a decisioni unanimi, ogni commissario ha la facoltà di proporre sue tracce e fra tutte ne vengono sorteggiate tre da proporre poi ai candidati.
4. Nessun componente della commissione può uscire dalla sede dove ha inizio la riunione e dove sono state formulate le tracce, fino al momento in cui non sia avvenuta la dettatura delle stesse, una volta prescelte dai candidati.
5. Le tracce, appena formulate, vengono sottoscritte dal Presidente e dai Commissari e successivamente chiuse in pieghi suggellati e firmati esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti della commissione e dal Segretario.
6. La commissione decide, per ciascuna prova, il tempo assegnato per lo svolgimento. La sua durata viene trascritta nel processo verbale tenuto dal segretario.
7. La commissione giudicatrice, nel corso della parte preliminare della riunione relativa a ciascuna prova scritta, procede ad autenticare i fogli, messi a disposizione dall'ATO 5, destinati alla redazione degli elaborati. Tali fogli sono autenticati con il bollo dell'Ente e la firma del Presidente.
8. All'ora stabilita per ciascuna prova, il Presidente della commissione esaminatrice fa procedere all'appello nominale dei concorrenti e, previo accertamento della loro identità personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare fra di loro. Concluso l'appello il Presidente dà atto che i concorrenti assenti sono ritenuti rinunciatari alla selezione ed esclusi dalla stessa. Di ciò viene dato atto nel verbale. Indi consegna ai presenti:
 - fogli vidimati e bollati, in numero uguale per ciascun concorrente;
 - una scheda sulla quale apporre le generalità e una busta piccola che deve contenerla;
 - un'ulteriore busta di maggiori dimensioni destinata a raccogliere, a fine prova, i fogli consegnati ai candidati, utilizzati e non, la busta piccola contenente la scheda di identificazione;
 - una penna, con inchiostro di colore uguale per tutti i concorrenti, da utilizzare per la prova, in modo da evitare difformità che rendano possibile l'identificazione.

I concorrenti sono informati immediatamente della facoltà loro concessa di richiedere, per lo svolgimento dell'elaborato, altri fogli; sono informati, altresì, dell'obbligo di utilizzare per

la compilazione dell'elaborato esclusivamente la penna loro consegnata, dei dati da trascrivere nella scheda identificativa, dell'obbligo di inserire la stessa nella busta piccola e di richiudere tutti i fogli loro consegnati, utilizzati e non, nonché la busta piccola, sigillata mediante incollaggio dei lembi, nella busta più grande che, parimenti sigillata, dovrà essere riconsegnata a fine prova. Sono infine ammoniti sul divieto di apporre qualsiasi iscrizione sulle buste nonché qualsiasi segno di riconoscimento sia sulle buste che sui fogli.

9. Dopo che i candidati hanno preso posto nella sala in posizioni tali da impedire consultazioni e copie degli elaborati, il Presidente ricorda quali sono i testi ammessi e rivolge loro l'invito a depositare presso il tavolo della commissione ogni altro testo, dispensa, borse e contenitori di qualsiasi natura.
10. Il Presidente avverte i concorrenti che è vietato fare uso di carta, buste diverse da quelle messe a disposizione. Ricorda ai concorrenti il divieto di fare uso di testi diversi da quelli consentiti, di trattenere presso di loro materiali dei quali è stato prescritto il deposito prima dell'inizio della prova e di effettuare la copiatura, anche parziale, di elaborati di altri concorrenti. Informa che non è consentito allontanarsi dal locale prima che siano trascorse due ore dall'inizio della prova, a meno che il candidato non consegna definitivamente l'elaborato oggetto della prova medesima.
11. Dopo tali avvertimenti il Presidente invita i concorrenti a designare uno di loro a procedere al sorteggio della traccia fra le tre predisposte dalla commissione e contenute in buste chiuse. La scelta avviene in modo che gli altri concorrenti possano prendere visione dell'operazione.
12. Il Presidente apre la busta prescelta e dà lettura della traccia estratta ai concorrenti, indicando il tempo assegnato per svolgerla. Successivamente dà lettura delle altre due tracce non prescelte.
13. Il Presidente provvede poi alla dettatura della traccia ai concorrenti.
14. Completate le operazioni suddette il Presidente precisa l'ora in cui ha inizio lo svolgimento della prova da parte dei concorrenti ed indica, conseguentemente, l'ora in cui scadrà il termine massimo assegnato per completarla. Di ciò viene dato atto a verbale, nel quale vengono registrati i testi delle tre tracce, distinguendo quello estratto dagli altri ed allegando al verbale stesso gli originali delle tre tracce.
15. Durante la prova debbono restare nel locale ove la stessa ha luogo almeno due commissari i quali debbono vigilare che tutte le modalità prescritte siano osservate ed hanno il potere - dovere di escludere dalla prova stessa i candidati che siano in possesso di testi non consentiti o che stiano copiando elaborati di altri concorrenti. Il concorrente che abbia comunque copiato in tutto o in parte l'elaborato è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti. La mancata esclusione all'atto della prova, non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime. Di tali decisioni viene dato atto a verbale.
16. Conclusa la prova ciascun concorrente consegna ai commissari presenti in sala il plico contenente quanto indicato al precedente comma 8.
17. Sulla busta esterna, che deve essere priva di qualsiasi indicazione, non debbono essere apposte, se non nei limiti di seguito specificati, annotazioni di alcun genere. La stessa deve essere consegnata chiusa dai concorrenti, mediante incollaggio dei lembi. La commissione deve accertare che la busta consegnata sia stata preventivamente chiusa dal concorrente. Nel caso in cui la selezione preveda lo svolgimento di n° 2 prove scritte, per poter riunire, al termine della 2^a prova scritta, gli elaborati dello stesso candidato in

un'unica busta, su ciascuna delle buste contenenti i rispettivi elaborati delle due prove, verrà applicata un'etichetta adesiva rimuovibile con su scritto il nome del candidato ed un numero progressivo a contrassegno del candidato stesso. L'etichetta rimuovibile consentirà appunto, al termine della 2^a prova, di poter riunire in un'unica busta, entrambe le prove del candidato, consentendo in tal modo la correzione contemporanea di entrambi gli elaborati. Sarà cura del segretario tenere un elenco in cui, in corrispondenza di ciascun candidato, sarà annotato il numero attribuito. All'ora di scadenza del tempo concesso per lo svolgimento della prova si provvederà alla formazione e chiusura di apposito plico nel quale verranno inserite e conservate le singole buste contenenti gli elaborati di ciascun candidato, fino al momento della finale riunificazione per ciascun concorrente delle due prove, riconducibili al candidato medesimo. Alla formazione e chiusura del plico contenente le singole buste, potranno assistere tutti i concorrenti, compresi coloro che abbiano terminato la loro prova anteriormente e che si siano pertanto, nel frattempo, allontanati. Sia le singole buste che il plico finale verranno firmate, sui lembi di chiusura, da un membro della Commissione. Sulle singole buste verrà altresì annotata la data della prova, ed un'ulteriore firma di un commissario verrà apposta altresì sull'etichetta rimuovibile di cui al precedente capoverso a garanzia di maggiore trasparenza dell'intera operazione.

18. Alla scadenza del termine assegnato, tutte le buste debbono essere immediatamente consegnate alla commissione. I concorrenti che si rifiutano di farlo o che manifestamente ritardano, vengono diffidati a voce a provvedere e, ove perdurino nel loro comportamento, sono dichiarati esclusi dalla selezione per non aver riconsegnato in tempo i loro elaborati.
19. La prova può essere chiusa anche prima della scadenza del termine, nel caso in cui tutti i concorrenti abbiano consegnato le buste contenenti gli elaborati.
20. Il segretario, alla consegna di tutti gli elaborati, provvederà a custodirli in luogo e contenitore idoneo, in modo da assicurare con sicurezza la conservazione e l'inaccessibilità da parte di alcuno. Dell'operazione di chiusura dei plichi contenenti gli elaborati verranno avvertiti tutti i candidati partecipanti alle prove i quali vi potranno assistere.

Art. 17 Prove scritte - Valutazione.

1. La commissione giudicatrice, nei giorni in cui si riunisce per provvedere alla valutazione delle prove scritte, accerta l'integrità dei plichi sigillati e delle singole buste contenenti gli elaborati.
2. Dopo tale verifica ha inizio l'apertura delle buste contenenti, per ciascun candidato, entrambe le prove e, prima di procedere all'apertura dei plichi medesimi ed alla loro conseguente valutazione, la commissione provvede a stabilire i criteri di massima e le modalità di valutazione delle prove scritte anche al fine di poter giungere all'attribuzione di congrui punteggi relativi alle singole prove. Quanto sopra costituirà specifico riferimento per la stesura di un sintetico giudizio da apporre su ciascun elaborato. Per l'attribuzione del punteggio, la commissione terrà conto dei criteri stabiliti che costituiranno la base primaria dell'attribuzione dei punteggi medesimi.

Condizione essenziale per il superamento di entrambe le prove scritte consisterà nell'aver sviluppato le tracce in modo esauriente relativamente ai concetti che hanno interessato la trattazione delle prove scritte. Per la 2^a prova scritta, generalmente a contenuto tecnico-pratico, sarà dato maggior peso alla parte analitico-tecnica di elaborazione rispetto alla parte eventualmente descrittiva. La valutazione di entrambe le prove sarà effettuata, di

norma, in base ai seguenti parametri:

- 1) pertinenza dell'elaborato con la traccia proposta;
- 2) ampiezza e profondità della trattazione;
- 3) corretto uso e padronanza degli strumenti tecnico-formali;
- 4) chiarezza espositiva, organizzazione, completezza e tecnicità della trattazione.

La commissione procederà a questo punto alle operazioni di correzione con le modalità di seguito specificate:

- a) a contrassegnare la busta esterna, ciascuno dei fogli in essa contenuti e la busta interna, contenente la scheda con le generalità del concorrente, con uno stesso numero progressivo di contrassegno della unitarietà di tali atti;
 - b) alla lettura, da parte di un commissario designato a rotazione dal Presidente, dell'elaborato relativo alla 1^a prova scritta, la cui data di svolgimento sarà stata precedentemente annotata sulla busta medesima;
 - c) alla sua contestuale valutazione e votazione da parte dei commissari;
all'annotazione definitiva del voto, corredato da sintetico giudizio, su apposito prospetto;
 - d) dal momento che entrambe le prove riferite a ciascun candidato sono contenute in un'unica busta, si procederà all'apertura dell'elaborato della 2^a prova scritta, e alla sua conseguente valutazione, solamente nel caso in cui nella 1^a prova scritta il candidato abbia riportato una valutazione pari o superiore ad almeno 21/30. Analogamente non si procederà alla correzione degli elaborati dei concorrenti che, su un totale di n° 2 prove scritte, ne abbiano sostenuta solamente una.
3. Le operazioni di cui al comma precedente non possono essere interrotte fino a che non siano state compiute interamente per ogni busta aperta.
 4. Ultimate le operazioni di valutazione di entrambe le prove scritte, con le modalità di cui sopra, la commissione ne dà atto e procede all'apertura delle buste contenenti le schede con le generalità dei concorrenti. Sulla scheda viene annotato il numero progressivo già apposto sugli elaborati ed il nominativo dalla stessa risultante viene registrato, in corrispondenza del numero di contrassegno, sull'elenco dei voti tenuto dal Segretario, in modo che dallo stesso risultino:
 - a) il numero progressivo attribuito agli elaborati;
 - b) la votazione ed il giudizio agli stessi assegnato;
 - c) il nome del concorrente che ne è risultato l'autore.
 5. Le votazioni della commissione avvengono a voto palese. Qualora la votazione non sia unanime ognuno dei componenti della commissione esprime il proprio voto e viene assegnato al concorrente, per ciascuna prova di esame, il punteggio risultante dalla media dei voti espressi da ciascun commissario. Nella valutazione di ciascuna prova, per determinare il punteggio medio attribuito si procede suddividendo la somma dei voti espressi da tutti i commissari per il numero dei commissari stessi.
 6. L'elenco di cui al precedente comma 4 viene firmato, alla fine delle operazioni, da tutti i componenti della commissione e dal Segretario.
 7. Dell'avvenuto espletamento delle operazioni in rigorosa conformità alle norme suddette viene fatto constatare nel verbale.
 8. Nel verbale vengono riportate le risultanze dell'elenco di cui al precedente 4° comma, che viene allo stesso allegato.
 9. La commissione giudicatrice, conclusi i lavori di valutazione delle prove scritte, determina i concorrenti ammessi alla prova orale.
 10. Quando il numero dei concorrenti ammessi sia tale da consentire l'espletamento della

prova orale per tutti in una stessa giornata, l'ordine di ammissione verrà sorteggiato all'inizio della stessa, in presenza dei concorrenti che in quel momento si troveranno in attesa di essere esaminati.

11. Quando il numero dei concorrenti non consenta l'espletamento della prova in una stessa giornata la commissione provvede al sorteggio della lettera alfabetica dalla quale avrà inizio il turno dei candidati. Dell'esito di tale sorteggio verrà data comunicazione ai concorrenti ammessi, al fine di consentire ai medesimi di conoscere esattamente la data nella quale sosterranno la prova orale.

Art. 18 Esito prove scritte - Comunicazione ai concorrenti.

1. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale deve essere data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, soggette a valutazione nei termini di cui al precedente articolo. L'avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai singoli candidati almeno 15 giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla. Si prescinde da tale termine nel caso in cui la convocazione alla prova orale venga effettuata contestualmente alla convocazione relativa alle prove scritte. In tale ultima ipotesi, a mezzo comunicazione telegrafica, verrà comunicata l'ammissione alle prove orali nei confronti dei candidati che siano risultati idonei alle prove scritte.
2. Con apposita comunicazione, i candidati ammessi alla prova orale saranno altresì invitati a produrre, in carta semplice, in originale o in copia autenticata, i documenti relativi alle dichiarazioni rese obbligatoriamente nella domanda di partecipazione nonché i documenti che, pur non presentati a corredo della domanda, abbiano formato oggetto di attribuzione di punteggi nella categoria dei titoli.
3. Il Presidente della commissione comunica altresì l'esclusione dalla selezione ai candidati che non hanno conseguito le votazioni minime richieste, precisando agli stessi i voti riportati.

Art. 19 Prova orale - Contenuti e modalità.

1. Le prove orali debbono svolgersi in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione.
2. L'identificazione dei concorrenti che partecipano alle prove orali viene effettuata dalla commissione al momento in cui il concorrente si presenta, in base ad un documento legalmente valido dallo stesso esibito.
3. La commissione giudicatrice provvede ad interrogare i concorrenti sulle materie previste dal bando, al fine di accertare il livello complessivo di preparazione teorico-dottrinale e di maturazione di esperienze professionali del candidato, in modo da pervenire ad una valutazione che tenga conto di tutti gli elementi acquisibili nella prova stessa.
4. I quesiti da porre ai candidati per ciascuna delle materie di esame, sono predeterminati immediatamente prima dell'inizio della prova orale medesima. I quesiti sono quindi rivolti ai candidati secondo criteri predeterminati che garantiscano l'imparzialità delle prove. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte. I criteri e le modalità di cui al presente comma, sono formalizzati nel verbale.
5. La commissione determina altresì preliminarmente le modalità per l'effettuazione delle domande da parte dei commissari prevedendo per quanto possibile criteri che determinino fra gli stessi una rotazione dei quesiti da porre ed una equilibrata

- utilizzazione del tempo complessivamente previsto per la prova.
6. Per ciascun concorrente, conclusa la prova, la commissione procede alla valutazione della stessa ed attribuisce il voto all'unanimità o, in caso di disaccordo, il voto risulterà costituito dalla media dei voti assegnati da ciascun commissario.
 7. Il voto è registrato in apposito elenco tenuto dal Segretario, nel quale, a fianco del nome del concorrente, viene trascritta, in cifre ed in lettere, la votazione attribuita. Alla fine di ciascuna giornata di esami l'elenco è firmato da tutti i componenti della commissione ed allegato al verbale.
 8. Al termine dell'intera prova orale, la commissione giudicatrice renderà pubblico l'elenco di cui al precedente comma affiggendone copia nella sede degli esami.
 9. La prova orale si considera superata ove il concorrente abbia ottenuto una votazione di almeno 21/30.
 10. Il concorrente che non si presenta alla prova orale nel giorno stabilito, si considera rinunciatario e viene escluso dalla selezione. Solo nel caso in cui le prove orali siano programmate in più giornate, il concorrente che sia impedito da gravi e comprovati motivi da non poter intervenire alla prova nel giorno stabilito, può far pervenire al Presidente della commissione, non oltre l'ora fissata per l'inizio della seduta nel giorno predetto, istanza documentata per il differimento dell'esame ad altra data. La commissione giudicatrice decide su tale istanza a suo insindacabile giudizio, dandone avviso telegrafico al concorrente. Se l'istanza viene accolta, nella comunicazione telegrafica viene precisata la nuova data della prova.

Art. 20 Prove pre-selettive. Contenuti e modalità .

1. Qualora sia indicato come modalità di accesso la selezione pubblica per esami o per titoli ed esami e qualora il numero dei candidati ammessi a partecipare alle prove sia superiore a 20 unità, ai fini della celerità dell'espletamento della procedura selettiva, si ricorrerà a procedure di pre-selezione dei candidati secondo i criteri stabiliti dalla commissione giudicatrice. Le procedure di pre-selezione consisteranno in una serie di quesiti a risposta guidata alcuni sulle stesse materie oggetto delle future prove di esame, altri miranti ad accertare l'attitudine del candidato nei confronti del posto da conferire. La procedura di pre-selezione dovrà in ogni caso consentire l'ammissione alle prove di esame di un numero di candidati percentualmente rapportato al numero di coloro che hanno inoltrato domanda di partecipazione alla selezione di cui trattasi e risultano essere stati ammessi alla procedura concorsuale, come da schema che segue:

- da 21 a 50 candidati , fino a n. 25 ammessi alle prove future;
- da 51 a 100 candidati, n.30 ammessi alle prove future;
- oltre a 100 candidati, n.35 ammessi alle prove future.

Risulteranno ammessi alle future prove di esame i candidati che avranno riportato il maggior punteggio nella procedura pre-selettiva, secondo quanto stabilito dalla commissione giudicatrice relativamente al punteggio assegnato a ciascun quesito. A parità di punteggio risultante dalla prova di pre-selezione prevarranno i candidati che avranno riportato il voto più elevato nel titolo di studio richiesto per l'accesso, così come dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso. In caso di ulteriore parità prevarranno i candidati nei confronti dei quali possano essere applicate le preferenze di legge stabilite dal presente regolamento. La valutazione riportata nelle prove di pre-selezione non produrrà alcun effetto sulle future prove di esame. I tempi, le modalità di comunicazione e

di svolgimento delle prove pre-selettive saranno gli stessi di quelli previsti per le prove di esame. Nel caso in cui i candidati presenti alla prova pre-selettiva risultino in numero inferiore ai candidati da ammettere alle future prove di esame, non si darà luogo alla prova medesima, risultando i presenti direttamente ammessi alle future prove d'esame.

2. Le prove pre-selettive, si svolgeranno nel caso disciplinato al precedente punto 1, le stesse consistono in una serie di quesiti a risposta guidata alcuni sulle stesse materie oggetto delle future prove di esame, altri miranti ad accertare l'attitudine del candidato nei confronti del posto da conferire. La prova deve dimostrare il livello della qualificazione o specializzazione del concorrente fornita in modo pratico-attitudinale anche mediante la risoluzione di test bilanciati o quesiti a risposta guidata, da risolvere in un tempo predeterminato.
3. La commissione stabilisce, prima dell'inizio della prova, i criteri di valutazione, le modalità di espletamento della prova medesima, il tempo massimo consentito in modo che tutte le condizioni risultino uguali per tutti i concorrenti. Dato il carattere della prova non sono prescritte, di norma, terne da estrarre dai concorrenti, riservando al giudizio della commissione l'applicazione di tale modalità ove la stessa sia ritenuta possibile in rapporto anche all'allestimento dei mezzi per effettuare la prova.
4. La commissione può prendere nota del tempo impiegato da ciascun concorrente per l'effettuazione della prova e tenerne conto nella sua valutazione, comparativamente con la qualità del risultato dallo stesso conseguito.

Art. 21 Categorie riservatarie e preferenze.

1. Nelle selezioni le riserve di posti, già previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a selezione.
2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.
3. Qualora nelle selezioni nelle quali sia prevista apposita riserva, tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva, nel seguente ordine:
 - a) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla Legge 68/99, e successive modificazioni ed integrazioni, o equiparate, calcolata sulle dotazioni organiche generali nelle percentuali stabilite dalla norma senza computare gli appartenenti alle categorie stesse vincitori della selezione;
 - b) riserva di posti ai sensi della Legge 958/86 a favore dei militari in ferma di leva prolungata e di volontari specializzati delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contrattuale nel limite del 20% sul totale dei posti soggetti a copertura;
4. Il diritto di precedenza opera in presenza di un bando di selezione nel quale sia espressamente prevista la riserva dei posti; viene attivato includendo, nell'ordine della graduatoria, tra i vincitori, i concorrenti dichiarati idonei appartenenti alle categorie riservatarie limitatamente al numero dei posti riservati.
5. Nella selezione pubblica con riserva di posti per il personale interno, i dipendenti di ruolo

dell'Ente hanno diritto di precedenza per la copertura dei posti loro riservati, e non possono usufruire del diritto di precedenza in virtù dell'appartenenza alle categorie di cui alla legge 68/99.

6. Le categorie di cittadini che nelle selezioni pubbliche hanno preferenza a parità di merito sono quelle previste dalla legge.
7. In caso di ulteriore parità la preferenza è determinata dalla minore età e, successivamente, dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno.

Art. 22 Processo verbale delle operazioni selettive, formazione della graduatoria.

1. Di tutte le operazioni d'esame e delle determinazioni adottate dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.
2. La commissione giudicatrice procede alla formazione della graduatoria di merito nella seduta in cui hanno termine le prove d'esame od in altra apposita, da tenersi nei giorni successivi. La graduatoria è riportata nel verbale della seduta conclusiva dei lavori della commissione.
3. La graduatoria finale è formata secondo l'ordine decrescente del punteggio totale con l'indicazione, in corrispondenza del cognome e nome del concorrente:
 - a) del punteggio totale allo stesso attribuito, costituito dalla somma dei punteggi ottenuti nella valutazione dei titoli ed in ciascuna prova d'esame;
 - b) della qualità di dipendente dell'Ente avente diritto all'eventuale riserva dei posti messi a selezione;
 - c) dell'eventuale possesso dei titoli di precedenza e/o preferenza, previsti da speciali disposizioni di legge.

Art. 23 Esame degli atti, approvazione della graduatoria, nomina dei vincitori.

1. Ove dall'esame dei verbali si riscontrino irregolarità, omissioni, errori di somma o di trascrizione ed altre imperfezioni sanabili, gli atti verranno rimessi al Presidente della commissione il quale, riunita nuovamente la commissione giudicatrice, procederà ai perfezionamenti necessari e solo successivamente si provvederà all'approvazione dei verbali del concorso e della relativa graduatoria nonché alla successiva nomina dei vincitori.
2. La graduatoria del concorso è efficace dal giorno della pubblicazione dell'atto medesimo.
3. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a selezione, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto, nei limiti dei posti espressamente riservati, dei diritti di precedenza, nonché, a parità di merito, dei diritti di preferenza, come indicati ai precedenti articoli. Il possesso di tali diritti dovrà comunque essere stato dichiarato nella domanda.
4. I posti riservati al personale interno o a qualsiasi altra categoria, eventualmente disponibili per insufficiente numero di candidati riservatari idonei, vanno conferiti ai candidati non riservatari idonei nell'ordine di merito della graduatoria.
5. Le graduatorie dei concorsi rimarranno efficaci ed utilizzabili per il lasso di tempo e nei casi espressamente previsti dalle norme in vigore al momento dell'eventuale utilizzazione. In

presenza di più graduatorie per il medesimo profilo professionale e categoria verrà utilizzata quella più remota e solamente in caso di mancanza di candidati si procederà alla utilizzazione di quelle più recenti nel tempo, sempre nei limiti di validità delle stesse. Per le assunzioni in servizio disposte nei confronti dei candidati utilmente collocati in graduatoria valgono le disposizioni dettate nel successivo articolo. Della posizione in graduatoria ricoperta da ciascun candidato verrà data idonea comunicazione.

Art. 24 Assunzione in servizio.

1. Successivamente all'approvazione degli atti, i candidati dichiarati vincitori sono invitati ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina, come indicati negli appositi articoli del presente regolamento, e sono assunti in prova nel profilo professionale per il quale risultano vincitori previa stipulazione di apposito contratto individuale di lavoro. La durata del periodo di prova è fissata in base alle disposizioni contrattuali vigenti al momento dell'assunzione in servizio. Compiuto il periodo di prova, il dipendente consegue la nomina in ruolo, previo giudizio favorevole espresso dall'Ente presso cui l'interessato ha prestato servizio. Nel caso in cui, al termine del primo semestre di servizio in prova, venga espresso giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi. Qualora al termine del secondo semestre di prova il giudizio espresso permanga sfavorevole, l'ATO 5 dovrà disporre l'immediata risoluzione del rapporto di impiego. Il provvedimento viene comunicato all'interessato con lettera Raccomandata A.R.. Se al termine del secondo semestre di prova il giudizio è favorevole, il dipendente consegue automaticamente la nomina in ruolo. La procedura relativa all'effettuazione del periodo di prova ed al suo eventuale superamento, descritta nel presente comma, rimarrà in vigore fino al momento in cui una eventuale futura disposizione contrattuale non ne modifichi la portata. Il periodo di prova, per il dipendente nominato in ruolo, è considerato a tutti gli effetti come servizio di ruolo. Ai fini del computo del periodo di prova si considera servizio solo quello effettivamente prestato con presenza sul luogo di lavoro o svolto a seguito di missione.

L'interruzione del servizio stesso per qualunque motivo, fatta eccezione per il congedo ordinario, comporta la sospensione del periodo di prova che riprenderà a decorrere, per la rimanente parte, quando cessa la causa che ha dato luogo alla sospensione.

2. La sussistenza dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego viene accertata mediante acquisizione diretta da parte dell'Ente delle relative certificazioni o mediante libera presentazione delle stesse da parte dei nominati.
3. Il vincitore che non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito decade dalla nomina. Qualora il vincitore assuma servizio con ritardo sul termine prefissatogli, per giustificato motivo, riconosciuto tale con determinazione del Direttore, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa di servizio.

Art. 25 Pubblicità del Regolamento e diritto di accesso agli atti delle selezioni.

1. Tutti gli interessati possono prendere visione, in qualunque momento, del presente Regolamento.

2. I candidati di concorsi hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento selettivo ai sensi della vigente normativa regolamentare con le modalità ivi previste.